

Proc RG 7/2017 C P

Proc RG Om. 2/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott. ssa Lorena Canaparo	Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice
Dott. ssa Maria Laura Morello	Giudice del.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n 7/2017 promosso da:

Il Casale Antico srl in liquidazione con sede in Albenga, via Valle d'Aosta 4/5-6,

rilevato in fatto e in diritto,

che con decreto in data 3.7.2018 veniva aperta la procedura di concordato preventivo de Il Casale Antico srl in liquidazione;

che in data 28.11.2018 si è tenuta l'adunanza dei creditori, cui è seguita la successiva comunicazione di voto ai sensi dell'art 178 u c L fall;

che la proposta concordataria ha ricevuto il voto favorevole dei creditori rappresentanti il 74,12% dei crediti complessivamente ammessi al voto;

che il piano concordatario ha natura liquidatoria e prevede che con la conclusione della procedura concorsuale l'attività aziendale venga cessata; in particolare si fonda su: la liquidazione del compendio immobiliare, il perfezionamento di due contratti preliminari per la compravendita di unità immobiliari, la liquidazione di quote di partecipazione al capitale di soggetti aventi oggetto sociale affine, il realizzo dei crediti di natura fiscale, l'apporto da parte dei soci di una somma complessiva di € 569.00;

che il piano, in assenza di suddivisione in classi, prevede: il pagamento degli oneri in prededuzione (stimati in € 176.280), il pagamento integrale dei creditori privilegiati non declassati (€ 1.346.552), il pagamento a favore del creditore pignoratizio (€ 39.009), il soddisfacimento dei creditori chirografari e delle possibili passività per le quali sono stati predisposti fondi specifici (€ 405.843), in misura del 21,96%;



che risulta rispettato il 2° comma dell'art. 160 L.F., in relazione alla circostanza che la proposta possa prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal senso il commissario giudiziale non ha disatteso l'assunto dell'attestatore;

che la durata della procedura concordataria è prevista in anni cinque dall'omologazione;

che il piano si fonda in principalità sul ricavato derivante dalla cessione degli assets immobiliari in capo alla società, e, pertanto, particolare rilievo assume il valore di realizzo degli immobili merce, il cui valore contabile di € 1.855.000, è stato riportato nel piano, sulla base della stima del Geom. Signorastri, in € 1.378.200 e successivamente acquisito, ai fini del fabbisogno concordatario, in un valore pari a € 1.391.500,00, in considerazione del maggior valore attribuito ad un'unità abitativa già oggetto di preliminare, mentre la stima dell'Ing. Luca Urbinati, all'esito della proposizione della procedura, individua il valore del compendio immobiliare in € 1.283.000,00, al netto delle plusvalenze relative ai due immobili già oggetto di preliminare che ammontano a € 103.900,00;

che, come rilevato da commissario giudiziale dott. Albero Peri, *trattandosi di valori di stima, è possibile che in sede di liquidazione del bene si possa conseguire un risultato più soddisfacente; d'altra parte, data la composizione del passivo, si può ritenere che scostamenti del valore di vendita degli immobili, non potranno comportare sensibili variazioni nella percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, la cui entità dipende principalmente dall'apporto dei soci;*

che la relazione ex art. 180 l.f. del commissario giudiziale, esprimendo parere favorevole all'omologa, evidenziava, altresì, che, *fermo restando il declassamento tutti i crediti non capienti, a prescindere dal privilegio spettante per natura, al rango dei chirografari, con la possibilità di prevederne una soddisfazione solamente parziale, il fatto che la liquidazione del compendio immobiliare venga affiancata da un cospicuo versamento da parte dei soci, costituisce un elemento discriminante;*

che in forza di tali considerazioni va ritenuta maggiormente soddisfattiva delle ragioni creditorie la proposta concordataria rispetto al fallimento;

che nella relazione ex art. 172 L Fall il commissario giudiziale indica la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 21,02% e la differenza principale nella percentuale riconosciuta ai chirografari rispetto a quanto previsto nel piano concordatario, deriva – come chiarito dal commissario giudiziale - dall'effetto combinato del minor valore attribuito agli immobili, stimati in un'ottica prettamente liquidatoria (- 82.800,00),



della conseguente minor capienza dei medesimi e, quindi, dell'incremento del passivo chirografario a seguito del declassamento del passivo ipotecario che non trova capienza (con la precisazione, inoltre, che qualora dovessero consolidarsi le differenze d'importo quali risultano dalle precisazioni di credito, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari scenderebbe al 19,87%);

che i creditori sono stati compiutamente messi in grado di conoscere il piano ed hanno votato all'esito dell'adunanza per l'approvazione dello stesso, nel rispetto delle maggioranze di legge; che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione SS.UU. n. 1521/2013) *in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti e che il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro*";

che, pertanto, nulla osti all'omologazione del concordato, approvato dal ceto creditorio, non oggetto di opposizione, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta, nonché il regolare formarsi della maggioranza prevista;

ritenuto che la attività di liquidazione del patrimonio aziendale giustifichi l'attribuzione delle operazioni di liquidazione ad un liquidatore giudiziale, il quale procederà alla liquidazione dei beni con le modalità determinate in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 180, 181, r.d. 16.3.1942, n. 267

Omologa il concordato preventivo proposto da Il Casale Antico srl in liquidazione con sede in Albenga, via Valle d'Aosta 4/5-6,

nomina giudice delegato la dott.ssa Maria Laura Morello

conferma la nomina a commissario giudiziale del dott. Alberto Peri di Savona;

nomina liquidatore giudiziale il dott. Carlo Botta di Savona.

Riserva la nomina del comitato dei creditori alla proposta del Commissario.

Stabilisce per l'adempimento e l'esecuzione del concordato i termini previsti in proposta;



Prevede le seguenti modalita` della liquidazione:

il liquidatore provvederà alla liquidazione dei beni mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 e ss. l.fall.;

il Commissario giudiziale ed il Liquidatore dovranno tenere informato il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni periodiche ogni tre mesi in punto svolgimento dell'attivit  ;

le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate su libretto bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

il Liquidatore dovra` registrare ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

ove la liquidazione dei beni prevista nel piano richieda l'eventuale nomina di Avvocati, coadiutori e Consulenti tecnici il Liquidatore dovra` richiedere l'autorizzazione al Giudice delegato che provvedera` all'autorizzazione delle azioni giudiziali strettamente necessarie per l'esecuzione del piano omologato ed alla liquidazione dei compensi.

Per le eventuali transazioni il Liquidatore dovra` chiedere l'autorizzazione del Giudice delegato;

il liquidatore dovr  dare attuazione alle transazioni gi  stipulate;

il commissario ed il liquidatore provvederanno al pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, previo progetto di ripartizione con parere del comitato dei creditori. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente degli stessi.

Ordina che si provveda a dare pubblicit  al presente provvedimento nelle forme di legge.

Savona, 4.4.2019

Il Giudice estensore

(dott. ssa Maria Laura Morello)

Il Presidente

(dott.ssa Lorena Canaparo)

